



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione del responsabile del servizio

N. 124 del 02/09/2026

**OGGETTO : Affidamento servizio per la gestione dell'asilo nido comunale
"i fijoli" – Via Porta Ternana – ANNO EDUCATIVO 2026 – 2027**

CIG BCD46E7209

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 02/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)

EMESSI MANDATI : n.del
n.del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato PEG anno 2026 ed assegnazione delle risorse ai responsabili

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/10/2021 con la quale viene nominato il Sindaco Michele Concezzi Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Attività Produttive, ai sensi dell'art.53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento degli uffici e dei servizi;

- premesso che il Comune di TORRI in Sabina è proprietario dell'ASILO NIDO COMUNALE "I FIJOLI" con ingresso da Via Porta Ternana, n. 8 e meglio individuato in Catasto al FG. 16 mappale n. 386;

- che detta struttura è in funzione da molti anni ed è in grado di soddisfare la domanda che proviene sia da questo Comune che da parte dei Comuni limitrofi;

- vista la determina n. 104 del 04.09.2025 con la quale veniva affidato il servizio di gestione dell'asilo nido comunale "i Fijoli" alla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere alle seguenti condizioni:

- ✓ costo mensile di € 449,55 oltre I.V.A., per ciascun bambino effettivamente frequentante la struttura, per un massimo di n. 25 bambini, e per un costo annuo stimato in € 123.626,00 oltre I.V.A.;
- ✓ migliorie ed integrazioni descritte nella proposta del 10.08.2023 al prot. com. n. 3938 che in sintesi consistono nell'istituzione e/o ampliamento del laboratorio linguistico – del laboratorio musicale – del laboratorio di lettura – del laboratorio di botanica ed in uscite sul territorio con la visita a diverse realtà locali sia produttive che ludico ricreative;

- preso atto che, anche per l'anno educativo 2026 – 2027, è necessario affidare il servizio educativo alla medesima Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento precedente oltre alle proposte migliorative sopra riportate;

- considerato che la scelta di procedere all'affidamento diretto alla medesima cooperativa sociale garantisce la stabilità occupazionale degli operatori ivi impiegati e la continuità educativa per i bambini, consolidando la struttura come punto di riferimento per numerose famiglie;

- preso atto che il servizio prestato a tutt'oggi da detta Cooperativa sociale è stato molto apprezzato dall'utenza e dall'indice di gradimento che la stessa ha ottenuto negli anni senza dare luogo a liti, contestazioni e/o controversie di qualsiasi genere;

- tenuto altresì conto che la Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere ha già avviato la procedura per l'accreditamento dell'asilo nido comunale "I fijoli" presso la REGIONE LAZIO;

- visto l'art. 49 comma 4 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 il quale recita testualmente: *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.***

- visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 il quale recita testualmente : *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: **b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione***

delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- accertato che nella fattispecie ricorrono le motivazioni per procedere all'affidamento diretto dell'appalto in trattazione;
- atteso che l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari ad € 5.000, sino al sotto soglia;
- preso atto che in data 12.08.2026 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO Mepa n.6523212 alla ditta Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere con richiesta di offerta per i servizi in trattazione necessari all'ente sulla base del possesso dei requisiti tecnico – professionali adeguati al servizio;
- dato atto che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta è stata esaminata l'offerta tecnico – economica la quale propone per il servizio in trattazione un importo complessivo di € 98.901,00 oltre I.V.A., sulla base delle domande di iscrizione agli atti pari a n. 20 bambini;
- dato atto che in data 02/09/2026 si è proceduto alla sottoscrizione del documento di stipula emesso dalla piattaforma MEPA;
- constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 36/2023;
- preso atto, come riportato nelle premesse, che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quella oggetto di affidamento;
- preso atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) come nella fattispecie, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 109/2009;
- dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, e dell'art. 16 del [d.lgs. 36/2023](#), non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, in capo al Titolare di Posizione Organizzativa;
- visto l'art. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008 e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Visto il D.Lgs 31.03.2023, n. 36;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto il Bilancio di previsione 2025;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune

DETERMINA

- 1) – le premesse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) – di affidare alla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere con sede legale in ROMA – Via Ortigara, n. 3 e sede amministrativa in POGGIO MIRTETO – Via Giacomo Matteotti, n. 5 – p. I.V.A. e C.F.

12175501001, il servizio di gestione dell'asilo nido comunale "I fijoli" - ANNO EDUCATIVO 2026 – 2027 al costo complessivo presunto di € 98.901,00 oltre € 4.945,05 per I.V.A. 5% così complessivi € 103.846,05, scaturente dall'applicazione delle seguenti condizioni :

- ✓ per la gestione: costo mensile di € 449,55 oltre I.V.A., per 20 bambini effettivamente frequentante la struttura e per un costo annuo stimato in € 98.901,00 oltre € 4.945,05 per I.V.A. 5% così complessivi € 103.846,05;

3) – di dare atto che l'affidamento viene effettuato, oltre che alle condizioni riportate nel punto precedente, a tutte le clausole contrattuali contenute nel precedente affidamento di cui al contratto d'appalto Rep. 450 del 07.11.2022;

4) – di far fronte alla spesa presunta di € 103.846,05 compresa I.V.A. per la gestione con imputazione al PEG 167 come segue :

- ✓ per € 40.000,00 I.V.A. inclusa – competenza 2026 Imp. 882/2026
- ✓ per € 63.846,05 I.V.A. inclusa nel redigendo Bilancio esercizio 2027-2029 Imp. 9/2027

dando atto che la spesa presunta, come sopra specificata, verrà autorizzata e liquidata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte ed al numero dei bambini iscritti ed effettivamente frequentanti la struttura;

6) – di comunicare l'adozione del presente atto alla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere per quanto di competenza;

7) – di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in forma scritta, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato fa parte integrante del contratto.

8) - che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 109/2009;

9) – che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, e dell'art. 16 del [d.lgs. 36/2023](#) , non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, in capo al Titolare di Posizione Organizzativa;

10) - di dare atto che la presente determinazione, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

11) – di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art., 27 del D.Lgs 36/2023;

12) – di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e art. 28 del D.Lgs 36/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Michele CONCEZZI

Copia conforme all'originale - Documento firmato e depositato presso la sede del Comune di Torri in Sabina